

**IN BREVE n. 08-2022**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*



### **FEDER.S.P.eV. - RIMANDATO A GIUGNO IL 57°** **CONGRESSO NAZIONALE DI VERONA**

Il Presidente, visto l'andamento della curva pandemica del Covid-19, ha riunito, in videoconferenza, il giorno 12 febbraio u. s., il Comitato Direttivo Nazionale per decidere la data definitiva del prossimo Congresso.

La maggioranza dei Consiglieri ha deliberato lo slittamento dello stesso da maggio a giugno.

Il 57° Congresso FEDER.S.P.eV (elettivo). si terrà, quindi, a Verona dal 15 al 20 giugno 2022 presso l'hotel Leon D'Oro.

Programma provvisorio:

<https://www.federspev.it/570-congresso-nazionale-verona-1>

### **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: gennaio 2022 - data di pubblicazione: 22 febbraio 2022 - prossima diffusione: 15 marzo 2022

#### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>107,7</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+ 1,4</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+ 4,7</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+ 4,9</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese GENNAIO 2022

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 22 febbraio 2022 riferito al mese di GENNAIO 2022

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>												
Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b>												
Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
<b>%</b>	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
<b>2020</b>	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
<b>%</b>	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
<b>2021</b>	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
<b>%</b>	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
<b>2022</b>	<b>107,7</b>											
<b>%</b>	<b>+4,7</b>											

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - Gennaio 2022

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **107,7**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2020, vanno rivalutate dello **1,184322**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali. Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2021	Gennaio	102,9	0,6	0,439883	0,125	0,564883	1,0056488	4,63885214
	Febbraio	103,0	0,7	0,513196	0,250	0,763196	1,0076320	4,64799996
	Marzo	103,3	1,0	0,733138	0,375	1,108138	1,0110814	4,66391138
	Aprile	103,7	1,4	1,026393	0,500	1,526393	1,0152639	4,68320464
	Maggio	103,6	1,3	0,963079	0,625	1,578079	1,0157808	4,68558882
	Giugno	103,8	1,5	1,099707	0,750	1,849707	1,0184971	4,69811845
	Luglio	104,2	1,9	1,392962	0,875	2,267962	1,0226796	4,71741170
	Agosto	104,7	2,4	1,759531	1,000	2,759532	1,0275953	4,74008677
	Settembre	104,5	2,2	1,612903	1,125	2,737903	1,0273790	4,73908913
	Ottobre	105,1	2,8	2,052786	1,250	3,302786	1,0330279	4,76514601
	Novembre	105,7	3,4	2,492669	1,375	3,867689	1,0386767	4,79120289
	Dicembre	106,2	3,9	2,859238	1,500	4,359238	1,0435924	4,81387796

## **FRANCOBOLLI 2022 - NUOVE EMISSIONI**

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato a Tina Modotti, nell'80° anniversario della scomparsa**

*Data di emissione: 18 febbraio 2022*

## **CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI**

### **Inps -Messaggio n.95 del 10 gennaio 2022**

Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 100756 del 28 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi per il primo trimestre 2022.

#### **Testo completo del messaggio**

Con il decreto n. 100756 del 28 dicembre 2021 il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "Disposizioni in materia di usura", come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d'Italia e in vigore per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022) sono i seguenti:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	10,97	17,7125
Oltre i 15.000	7,08	12,8500

e consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto

della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

<b>TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)</b>		
	Classe di importo del prestito	
Classi di età*	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	8,21	6,11
60-64	9,01	6,91
65-69	9,81	7,71
70-74	10,51	8,41
75-79	11,31	9,21
Maggiore di 79 anni	17,7125	12,8500

(\*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Si precisa che la procedura dedicata alla gestione di detto processo, denominata "Quote Quinto", effettua un controllo "bloccante" sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Da ultimo, si specifica che per la classe di età "Maggiore di 79 anni" i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto sopra citato.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° gennaio 2022

### **15 MILIONI PER LE FAMIGLIE DEI SANITARI MORTI PER COVID**

Su iniziativa dei ministri Roberto Speranza ed Elena Bonetti stanziati dal Governo 15 milioni di euro per le famiglie dei professionisti sanitari che hanno perso la vita a causa del Covid, giusto riconoscimento che l'Italia deve a chi ha svolto il proprio lavoro per tutelare la salute di tutti.

Ricordiamo che già l'Enpam, l'Ente previdenziale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, si è fatto carico di qualche aiuto, che la Fondazione Diego Della Valle ha avviato una raccolta fondi, che l'Onaosi, ha aperto agli orfani dei sanitari caduti seppur non contribuenti, permettendo loro di studiare nel collegio unico di Perugia, che anche l'AMMI, l'associazione delle mogli dei medici ha fatta una donazione.

## **INPS - MASTER UNIVERSITARI EXECUTIVE: ON LINE IL BANDO 2021-2022** pubblicato il 18 febbraio 2022

Nell'ambito delle iniziative a sostegno della formazione post-universitaria e professionale, l'INPS ha indetto, per l'anno accademico 2021-2022, il bando di concorso per il conferimento di borse di studio per la partecipazione a master universitari executive di I e II livello.

Destinatari del concorso sono i dipendenti della pubblica amministrazione in servizio iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, contemporaneamente titolari di diritto, beneficiari e richiedenti la prestazione. Tutti i dettagli per partecipare sono contenuti nel [bando di concorso](#).

La domanda per il master prescelto o per più master, tra quelli indicati nell'allegato 1, deve essere preventivamente presentata dal richiedente presso l'ateneo entro i termini di scadenza previsti dal bando relativo al master di interesse, pubblicato dall'ateneo.

I candidati in possesso di tutti i requisiti possono ottenere la borsa di studio se risultati idonei alla selezione dell'ateneo e devono presentare all'INPS la domanda online entro cinque giorni dalla pubblicazione della lista degli idonei, in seguito alla graduatoria predisposta dall'ateneo.

## **AGENZIA ENTRATE - CHIARIMENTI NUOVA IRPEF E ABOLIZIONE DELL'IRAP PER PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ARTI E PROFESSIONI** Comunicato stampa 18 febbraio 2022

I sostituti d'imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell'Irpef potranno adeguarsi entro aprile, effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 4/E dell'Agenzia delle Entrate pubblicata oggi, che fornisce indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell'Irpef e all'esclusione dall'Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dall'ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021). Il documento di prassi si sofferma sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d'imposta, sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, oltre a riportare alcuni esempi e simulazioni di casi pratici.

**Come cambia l'Irpef** - La nuova Irpef, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022, viene rimodulata su 4 aliquote invece che 5 (23%, 25%, 35%, 43%). Si passa, quindi, dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro, dal 38% al 35% per i quelli fino a 50mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%.

La circolare fornisce utili indicazioni sugli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta e dei contribuenti, anche senza sostituto. Chi non è riuscito ad adeguare per tempo i software per la lavorazione delle buste paga, per esempio, potrà applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, con un conguaglio per i primi tre mesi dell'anno.

**I soggetti esclusi dall'applicazione dell'Irap** – Il documento di prassi precisa che tra i soggetti esclusi dall'applicazione dell'Irap rientrano le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d'impresa (art. 55 Tuir) residenti nel territorio dello Stato. Fuori dal perimetro dell'imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1 Tuir). Restano, invece, assoggettate a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 4 del 18.02.2022 (documento 040)**

## **CONSULTAZIONE CATASTALE e IPOTECARIA**

**I servizi catastali e ipotecari online dell'Agenzia delle Entrate**

### **I SERVIZI A PAGAMENTO**

I seguenti servizi prevedono il pagamento online, effettuato attraverso il sistema pagoPA, dei tributi speciali catastali o delle tasse ipotecarie previste e delle commissioni applicate dal Prestatore di Servizi di Pagamento e dallo strumento di pagamento scelto.

1. Richiedere una visura catastale di un immobile
2. Richiedere una ispezione ipotecaria

### **I SERVIZI GRATUITI**

1. Conoscere la situazione ipotecaria e catastale del proprio immobile
2. Conoscere i dati catastali di un immobile associato a un codice fiscale
3. Conoscere la rendita di un immobile del quale si possiedono i dati catastali
4. I servizi di consultazione dinamica della cartografia catastale

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Brochure visure catastali on line  
(documento 041)**

## **EFFETTO COVID SULLA PREVIDENZA, MENO PENSIONATI E MENO**

**LAVORATORI** da Pensioni Oggi a cura di Stefano Paterna

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/effetto-covid-sulle-pensioni-meno-pensionati-e-meno-lavoratori>

*Secondo il IX Rapporto di Itinerari Previdenziali l'emergenza sanitaria ha causato oltre 96.000 decessi dai 65 anni in su e ha contemporaneamente prodotto un drastico calo degli occupati (-537.000), ma a preoccupare è la crescita della spesa assistenziale che va separata da quella previdenziale.*

.....  
.....

***La spesa previdenziale è sotto controllo, invece c'è una preoccupante crescita di quella assistenziale.***

### **La separazione dell'assistenza dalla previdenza**

Quello che invece preoccupa davvero è il peso crescente della spesa assistenziale nel nostro paese arrivata nel 2020 a **510,258** miliardi di euro, coprendo il **64,6%** delle entrate contributive e fiscali, ma il paradosso consisterebbe nel fatto che nonostante questo aumento di risorse del **57%** tra il **2008** e il **2019**, i poveri assoluti secondo i dati **Istat** sarebbero aumentati da **2,11 milioni a 4,59** e quelli in povertà relativa del **36%**. Dati che a detta dei ricercatori invitano a riflettere sulla necessità di passare dal mero pagamento di sussidi all'effettiva presa in carico delle famiglie in difficoltà da parte dei servizi sociali e del lavoro.

Tuttavia, è difficile circoscrivere la questione della spesa assistenziale alla dimensione sociale perché l'aumento della povertà ha molto a che fare con l'**arretratezza dell'apparato produttivo italiano**, la **mancanza di investimenti in ricerca e sviluppo** e la **mancata valorizzazione del lavoro**, tanto è vero che la politica ha ora in agenda la discussione sul **salario minimo legale**.

Diventa, pertanto molto difficile discutere di riduzione dell'assistenza sociale, se prima non si affrontano queste criticità.

Maggiormente condivisibile è invece la necessità di separare la spesa assistenziale da quella previdenziale messa in luce dal IX Rapporto e rivendicata storicamente dai **sindacati** perché il peso

dell'assistenza che grava sulla fiscalità generale non può essere confuso con la spesa previdenziale, a pena di allarmare inutilmente i **partner europei** innescando pressioni per la riduzione dei trattamenti pensionistici che invece sono sotto controllo, nonostante i **5,7 milioni di trattamenti** in pagamento da più di **20 anni**.

**Vedi anche (in particolare leggi nei documenti allegati)**

Il **IX Rapporto di Itinerari Previdenziali** presentato il 15 febbraio scorso al Senato.

### **AL MEDICO DI GUARDIA MEDICA LA POSSIBILITA' DI APPREZZARE LA NECESSITA' O MENO DELL'INTERVENTO A DOMICILIO**

E' legittima la condotta del medico di Guardia medica che rifiuta la visita domiciliare e per telefono effettua la diagnosi e prescrive la terapia, essendo fondamentale il riferimento alla discrezionalità scientifica del sanitario a fronte della richiesta di intervento del paziente. Infatti, il confronto telefonico col paziente è sufficiente per consentire al medico, in servizio presso la Guardia medica, di azzardare una diagnosi, prescrivere una terapia farmacologica e, soprattutto, rifiutare l'intervento a domicilio. Il medico conserva sempre e comunque la discrezionalità di apprezzare la necessità o meno della visita domiciliare e ciò in quanto la normativa, nell'enunciare quali siano i compiti e gli obblighi del medico di Guardia medica, espressamente prevede che durante il turno egli è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall'utente, ma non può venir meno lo spazio di discrezionalità scientifica necessario a valutare l'opportunità o la necessità delle modalità attraverso cui adempiere all'atto richiesto, discrezionalità altamente tecnica della professione sanitaria, specie nella parte in cui deve essere decisa la tipologia di intervento che si rende opportuno e non certo necessariamente corrispondente alle specifiche richieste del paziente (Chiara di Lorenzo - Ufficio legislativo FNOMCeO)

*... la condotta della ricorrente, pertanto, che a seguito di richiesta telefonica ha comunque provveduto ad effettuare una diagnosi e somministrare la cura da assumere ad opera della paziente, non assume valenza di rifiuto penalmente rilevante ...*

**Corte di Cassazione sez. VI penale - Sentenza n.5380 del 16.12.2021 dep. il 15 febbraio 2022**

### **INPS - ADEGUAMENTO REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE DAL 1° GENNAIO 2023** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 28 del 18 febbraio 2022, rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i **requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita** non sono ulteriormente incrementati, così come previsto dal decreto del 27 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il predetto decreto direttoriale ha disposto che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati”*.

Fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2021 per effetto del decreto 5 novembre 2019, che non ha previsto alcun incremento, e quanto disposto dagli articoli

15 e 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in attuazione di quanto previsto dal decreto 27 ottobre 2021, i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati.

## **REQUISITI DI ACCESSO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI ADEGUATI AGLI INCREMENTI DELLA SPERANZA DI VITA**

**Pensione di vecchiaia** (art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011)

### **Requisito anagrafico**

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:

<b>Anno</b>	<b>Età pensionabile</b>
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	67 anni
Dal 1° gennaio 2025	67 anni*

*\*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Per effetto di quanto dispone l'articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei confronti dei lavoratori dipendenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è fissato anche per il biennio 2023/2024 al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.

In relazione alle fattispecie per le quali trova applicazione l'esclusione dall'adeguamento della speranza di vita del biennio 2019/2020 e le relative modalità applicative, si rinvia alla circolare n. 126 del 2018.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si perfeziona, anche nel biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.

**Pensione anticipata** (art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011)

### **Requisito contributivo**

Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:

<b>Anno</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026	42 anni e dieci mesi (2.227 settimane)	41 anni e dieci mesi (2.175 settimane)



Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, così come sostituito dall'articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, che consente l'accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona, anche per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 64 anni.

**Pensione anticipata per i lavoratori precoci** di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge n. 232 del 2016

Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori "precoci" di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, è il seguente:

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026	41 anni (2132 settimane)
Dal 1° gennaio 2027	41 anni * (2132 settimane)

*\*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Il trattamento pensionistico anticipato in esame decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

### **Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote**

Anche per il biennio 2023-2024, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un'età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Per le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 3.2 del messaggio n. 20600 del 13 dicembre 2012 e al paragrafo 3 della circolare n. 60 del 15 maggio 2008 per le parti compatibili.

## Pensione in totalizzazione (D.lgs n. 42 del 2006)

Pensione di vecchiaia:

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	66 anni
Dal 1° gennaio 2025	66 anni*

*\*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Pensione di anzianità:

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	41 anni
Dal 1° gennaio 2025	41 anni*

*\*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continuano ad applicarsi la disciplina della c.d. finestra mobile di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 nonché, per la pensione di anzianità, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014).

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.28 del 18.02.2022 (documento 042)  
Allegato 1 alla Circolare n.28-2022 /documento 043)**

## **INPS - ANF E ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSI DAI COMUNI: RIVALUTAZIONE 2022** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 27 del 18 febbraio 2022, comunica la rivalutazione, per l'anno 2022, della misura degli assegni e dei requisiti economici.

### **Assegno per il nucleo familiare**

L'importo dell'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a 8.955,98 euro.

Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021.

## Assegno di maternità

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro.

Il valore dell'ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro.

## ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.27 del 18.02.2022 (documento 044)

**PENSIONI MILITARI, CONGELATA LA SPERANZA DI VITA SINO AL 2024** da PensioniOggi a cura di Valerio Damiani  
<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-militari-congelata-la-speranza-di-vita-sino-al-2024>

La Pensione nel Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico			
Tipo di prestazione	Sino al 2018	2019-2024	Finestra mobile
Pensione anzianita'	57 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi	58 anni e 35 anni di contributi	12 mesi
	40 anni e 7 mesi di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica)	41 anni di contributi (indipendentemente dall'età anagrafica)	15 mesi
	53 anni e 7 mesi se raggiunta entro il 2011 l'anzianità contributiva necessaria a maturare un'aliquota di rendimento pari all'80% della base pensionabile	54 anni se raggiunta entro il 2011 l'anzianità contributiva necessaria a maturare un'aliquota di rendimento pari all'80% della base pensionabile	12 mesi
Pensione di Vecchiaia: * con almeno 35 anni di servizio	Dirigente Generale 65 anni; Dirigente superiore: 63 anni; Qualifiche inferiori: 60 anni	Dirigente Generale 65 anni; Dirigente superiore: 63 anni; Qualifiche inferiori: 60 anni	sino a 12 mesi**
con meno di 35 anni di servizio	Dirigente Generale 65 anni e 7 mesi; Dirigente superiore: 63 anni e 7 mesi; Qualifiche inferiori: 60 anni e 7 mesi	Dirigente Generale 66 anni; Dirigente superiore: 64 anni; Qualifiche inferiori: 61 anni	12 mesi

\* L'età di vecchiaia coincide con il **limite ordinamentale per la permanenza in servizio**. Il limite non è universale ma varia a seconda del grado, dell'ordine e della qualifica del lavoratore (i limiti oscillano tra i 60 e i 65 anni). \*\* La finestra mobile può risultare inferiore a 12 mesi o del tutto assente ove nel periodo di slittamento si apra o si sia già aperta la finestra mobile rispetto alla maturazione della pensione di anzianita' **PensionioGgi.it**

*Gli effetti della pubblicazione del DM 27.10.2021 sulle pensioni del comparto. Cristallizzati gli attuali requisiti per l'uscita sino al 31 dicembre 2024.*

Anche il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico beneficerà nei prossimi anni del congelamento della speranza di vita. La pubblicazione la scorsa settimana della Circolare INPS n. 28/2022 conferma la cristallizzazione degli attuali requisiti per il pensionamento anche nel biennio 2023-2024.

Com'è noto i lavoratori nelle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile nonché il personale appartenente ai Vigili del Fuoco mantengono requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti nell'AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria in virtù delle specificità del settore riconosciute ai sensi del Dlgs 165/1997 che non sono state interessate dal regolamento di armonizzazione adottato nel 2013 (Dpr 157/2013) [**continua vedi link**].

## **MIN.SALUTE - COVID-19: INDENNITÀ AI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE DEL COMPARTO SANITÀ** fonte: Ministero salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, il Decreto 30 novembre 2021 con la definizione dell'importo dell'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, da riconoscersi ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021, nonché le modalità di erogazione dell'indennità stessa.

---

### **MINISTERO DELLA SALUTE**

#### **DECRETO 30 novembre 2021**

Definizione dell'importo dell'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, da riconoscersi ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021, nonché modalità di erogazione dell'indennità stessa.

#### **IL MINISTRO DELLA SALUTE**

di concerto con

#### **IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

e con

#### **IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

Visto in particolare l'art. 18-bis del citato decreto-legge n. 41 del 2021 che dispone che «1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, è riconosciuta un'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, è definito con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente comma stabilisce, altresì, le modalità di erogazione dell'indennità, alla quale si applica l'art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» e che «2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 41 del presente decreto. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021.»;

Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 che dispone che «1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione,

spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

Visto l'art. 1, comma 462 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni che prevede che «In deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di somministrazione, individuate ai sensi del comma 460, previa verifica del possesso dei requisiti indicati ai commi 460 e 461 e dalla richiesta di manifestazione di interesse di cui al citato comma 460, selezionano e assumono, con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sanitari assunti ai sensi del presente comma svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che, in nome e per conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con le agenzie individuate ai sensi del comma 460. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del medesimo comma 460, il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro individuate ai sensi dello stesso comma 460, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 467 per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Considerato che l'indennità di cui al citato art. 18-bis del decreto-legge n. 41 del 2021 è remunerata a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e che il numero dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021 deve essere certificato dalle regioni/province autonome;

Ritenuto pertanto che i lavoratori in somministrazione del comparto sanità ai quali è riconosciuta l'indennità di cui al citato art. 18-bis del decreto-legge n. 41 del 2021 siano esclusivamente i lavoratori operanti presso le Aziende e gli Enti del SSN;

Acquisiti dalle regioni/province autonome i dati certificati in merito ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021 presso le Aziende e gli Enti del SSR;

## **Decreta:**

### **Art. 1**

Importo dell'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità

1. L'importo dell'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto da riconoscersi una tantum, per il solo anno 2021, ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021 presso le Aziende e gli Enti del SSN, alla quale si applica l'art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, sulla base dei dati certificati dalle regioni/province autonome di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, è pari a 791,76 euro pro capite.

2. Il finanziamento di 8 milioni di euro, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massimo, e' ripartito tra le regioni/province autonome, sulla base dei dati di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella

Tabella B allegata al presente decreto.

## Art. 2

Modalita' di erogazione dell'indennita' connessa all'emergenza epidemiologica in atto ai lavoratori in somministrazione del comparto sanita'

1. Le regioni/province autonome assegnano alle Aziende e agli Enti del SSR (di seguito «soggetti utilizzatori») le risorse per la remunerazione dei lavoratori in somministrazione di cui al presente decreto.

2. I soggetti utilizzatori provvedono a trasferire i relativi importi alle agenzie di somministrazione, autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, titolari dei contratti di somministrazione dei lavoratori di cui alla Tabella A.

3. Le agenzie di somministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione degli importi di cui al comma 2 erogano a ciascun lavoratore l'indennita' di cui all'art. 1, comma 1. Ciascun lavoratore provvede a rilasciare idonea quietanza comprovante la ricezione dell'indennita' percepita.

4. Le agenzie di somministrazione, entro quindici giorni dall'erogazione dell'importo di cui ai commi 1 e 2, provvedono ad assicurare la rendicontazione ai soggetti utilizzatori delle risorse trasferite.

Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro della salute - Speranza

Il Ministro dell'economia e delle finanze - Franco

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 173

Tabella A [Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Tabella B [Parte di provvedimento in formato grafico](#)

---

**N.B. - Bonus Covid ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità:** i beneficiari sono circa 10.000 e ricevono un importo pari a **791,76 euro**.

Il pagamento arriva dalle Agenzie di somministrazione e, quindi, non è necessario presentare domanda per ottenere l'indennità *una tantum* relativa al 2021.

La misura è stata prevista dalla legge di conversione del primo Decreto Sostegni, all'articolo 18-bis, e diventa operativa dopo circa 9 mesi.

La misura di sostegno spetta in presenza di specifici requisiti:

- risultare in servizio alla data del 1° maggio 2021;
- far parte del comparto sanità;
- essere un lavoratore in somministrazione.

## **MEDICI e ODONTOIATRI - AGGIORNAMENTI ECM** da Alessandriamedica n.1/2022

### **Esonero medici informazione specialistica e medici iscritti al corso in medicina generale**

I medici in formazione specialistica e i medici iscritti al corso in medicina generale sono esonerati dal conseguimento dei crediti formativi. L'esonero non avviene d'ufficio, ma su richiesta dell'interessato. Per procedere è necessario registrarsi sul portale CO.GE.A.P.S., iscrivendosi all'area riservata e compilare l'autodichiarazione reperibile sullo stesso sito.

### **Esenzione per i pensionati**

I professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età sono esenti dall'obbligo formativo.

Il CO.GE.A.P.S riconosce in modo automatico l'esenzione ai professionisti over 70 al compimento di tale età, di cui alla lettera o) del par. 4 del "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, qualora gli stessi svolgano l'attività in modo saltuario (reddito annuo non superiore a 5.000 euro), mentre in caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria devono comunicare la loro condizione tramite il portale CO.GE.A.P.S. essendo in tal caso soggetti all'obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia all'esenzione.

## **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPAM 2022 DEI MEDICI CONVENZIONATI COL SSN**

<b>Medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale, medici dell'emergenza territoriale 118</b>		
Aliquota contributiva dal 01.01.2021 (*)	A carico dell'ASL	A carico del medico
22% di cui	10,375%	11,625%

(\*) dal 2016 è stato effettuato un aumento graduale dell'1% fino ad un massimo del 26% nel 2024

<b>Medici pediatri di libera scelta</b>		
Aliquota contributiva dal 01.01.2021 (**)	A carico dell'ASL	A carico del medico
21% di cui	9,375%	11,625%

(\*\*) dal 2016 è stato effettuato un aumento graduale dell'1% fino ad un massimo del 26% nel 2025

<b>Specialisti ambulatoriali</b>		
Aliquota contributiva dal 01.01.2021 (***)	A carico dell'ASL	A carico del medico
30% di cui	14,19%	15,81%

(\*\*\*) dal 2016 è stato effettuato un aumento graduale dell'1% fino ad un massimo del 32,65% nel 2026

E' possibile un incremento facoltativo annuale a carico del medico (domanda di trattenuta o revoca entro il 31 gennaio di ogni anno) di +1% fino ad una massimo di +5%; l'assenza di domanda di trattenuta o di revoca significa conferma di quanto all'anno precedente.

I contributi versati all'Ente previdenziale sono totalmente deducibili dal reddito personale soggetto all'imposizione fiscale, incidendo sull'aliquota marginale.

## **INPS - PRECISAZIONI SULL'ASSEGNO UNICO**

L'INPS ha pubblicato, sul proprio sito internet, un comunicato stampa in materia di Assegno Unico, con particolare riferimento all'erogazione dal mese di Marzo 2022.

### **Comunicato del 22 febbraio 2022**

A partire dal mese di marzo, in attuazione della normativa relativa all'Assegno Unico, cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative. L'Assegno Unico, infatti, sostituisce tutte le altre prestazioni e sarà erogato dall'Inps sull'IBAN indicato dal richiedente. Per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza l'assegno verrà versato in automatico sulla carta RdC, senza bisogno di inoltrare alcuna domanda.

Per tutti coloro che ne hanno **già fatto domanda**, comunicando correttamente l'IBAN, **l'assegno verrà corrisposto entro il mese di marzo**.

Si precisa che, l'IBAN che si comunica, deve essere un servizio di pagamento operante in uno dei Paesi dell'area SEPA (conto corrente bancario/postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio).

Inoltre, per il corretto addebito dell'Assegno Unico, **l'IBAN, deve risultare intestato o cointestato al beneficiario della prestazione**, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace: in tal caso l'IBAN può essere intestato o cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.

La verifica in merito alla titolarità dell'IBAN di pagamento è effettuata dall'Inps attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia; qualora non venga accettata la corrispondenza della titolarità dell'IBAN al codice fiscale del richiedente il pagamento verrà bloccato.

In presenza di discordanze, per evitare il blocco del pagamento i cittadini che abbiano già presentato domanda di Assegno Unico possono accedere alla domanda già inoltrata tramite le loro credenziali e modificare l'IBAN direttamente.

**ASSEGNO UNICO: TUTTA LA PRASSI DI RIFERIMENTO** da DplMo – in Dottrina per il lavoro a cura di Roberto Camera (pubblicato il 23 febbraio 2022)

In questa pagina troverete **tutte le informazioni riguardanti le disposizioni\* emanate dagli organi pubblici in materia di Assegno Unico Universale**.

### **23 febbraio 2022**

[INPS: precisazioni sull'Assegno Unico](#)

comunicato stampa

### **21 febbraio 2022**

[INPS: Assegno unico e universale – online il sito dedicato](#)

il sito [www.assegnounicoitalia.it](http://www.assegnounicoitalia.it)

### **9 febbraio 2022**

[INPS: assegno unico e universale per i figli a carico – istruzioni](#)

circolare n. 23 del 9 febbraio 2022

### **2 febbraio 2022**

[Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Assegno Unico e Universale: ecco quali saranno gli importi](#)

approfondimento



**1 febbraio 2022**

[INPS: Assegno unico 2022 – alcuni chiarimenti](#)

comunicato stampa

**31 dicembre 2021**

[INPS: Assegno unico e universale – le istruzioni](#)

messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021

**30 dicembre 2021**

[Governato: pubblicato il decreto sull'assegno unico e universale](#)

Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230

**28 dicembre 2021**

[INPS: Online la simulazione importo Assegno unico](#)

la Simulazione Importo Assegno Unico

**5 ottobre 2021**

[INPS: assegno temporaneo per i figli minori – domande prorogate al 31 ottobre](#)

messaggio n. 3340 del 5 ottobre 2021

**1 luglio 2021**

[INPS: nuova misura di sostegno alle famiglie con figli minori](#)

periodo transitorio dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

**23 giugno 2021**

[INPS: Assegno temporaneo per i figli minori](#)

messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021

**12 aprile 2021**

[Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Assegno unico e universale – cosa cambia](#)

approfondimento

**6 aprile 2021**

[Parlamento: Legge delega per l'istituzione di un Assegno unico e universale per i figli a carico](#)

Legge n. 46 del 1° aprile 2021

## **PARLAMENTO – PUBBLICATA LA LEGGE COSTITUZIONALE DI MODIFICA DEGLI ART. 9 E 41** da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, la Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con le **modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente**.

Le modifiche sono vigenti dal 9 marzo 2022.

In grassetto le modifiche effettuate dal Parlamento:

### **ARTICOLO 9**

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

**Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.**

### **ARTICOLO 41**

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **alla salute, all'ambiente**, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali **e ambientali**.

---

**LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1**

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in secondavotazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. All'articolo 9 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Art. 2

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

Art. 3

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 febbraio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

**MIN.SALUTE - COVID-19: DAL 1° MARZO CAMBIANO LE REGOLE PER L'INGRESSO IN ITALIA** da DplMo - fonte: Ministero Salute

Il Ministero della Salute ha emanato l'[Ordinanza del 22 febbraio 2022](#), con la quale comunica che dal 1° marzo 2022 (e fino al 31 marzo 2022) le misure previste dalle ordinanze del Ministro della

Salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022 cessano di applicarsi.

In particolare, vengono eliminati gli elenchi dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale.

L'ingresso in Italia sarà consentito presentando:

- digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea;
- certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente.

Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni con l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo.

Gli spostamenti da/per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni.

**ALLEGATI A PARTE - MIN.SALUTE Ordinanza del 22.02.2022 (documento 045)**

### **RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE SU DOMANDA**

Col messaggio n. 883 dell'Inps fornisce istruzioni per avere la ricostituzione della pensione con neutralizzazione dei contributi figurativi che ne riducano l'importo, in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 82/2017.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 883 del 23.02.2022 (documento 046)  
CORTE COST. Sentenza n.82 del 3.04.2017 (documento 047)**